



# ITTA' DI SANT'ELPIDIO A MARE

Provincia di Fermo

## VIGILANZA, SICUREZZA E SVILUPPO ECONOMICO

SICUREZZA URBANA

Ordinanza N. 2 del 09/03/2019

**Oggetto:** MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE A SEGUITO DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 103 DEL 04/02/2019 "MISURE CONTINGENTI 2018/2019 PER LA RIDUZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ARIA AMBIENTE"

### IL SINDACO

Premesso che:

- la concentrazione di polveri sottili in atmosfera rappresenta uno dei fattori maggiormente influenti sulla qualità dell'aria in ambito urbano con conseguenze negative sulla salute umana;
- Il D.Lvo n. 155/2010 di recepimento della DIR 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria, al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, nel quadro di competenze tra Stato Regioni ed Enti Locali;
- il suddetto Decreto impone di rispettare i limiti di concentrazione in area ambiente delle polveri sottili PM<sub>10</sub>, stabiliti per ciascuna stazione di monitoraggio, in una media annua da non superare (40µg/mc) e in un numero massimo annuale di superamenti (n.35) del limite della media giornaliera (50µg/mc)

Considerato che:

- il Consiglio Regionale, con Delibera Amministrativa n.52/2007 ha suddiviso il territorio regionale in due zone, A e B in relazione della maggiore o minore esposizione alle problematiche suddette, indicando una serie di misure contingenti da adottare in caso di rischio di superamento dei valori consentiti;
- il Comune di Sant'Elpidio a Mare è stato classificato nella zona A nella quale il livello di PM<sup>10</sup> comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;

Dato atto che:

- l'art. 50 comma 5 del D.Lvo 267/2000 attribuisce al Sindaco la competenza ad emettere provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e salute pubblica;
- il Piano d'Azione, approvato con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.52/2007 (allegato B) nel prevedere una serie di misure da adottare nel breve periodo per ridurre il rischio di superamenti dei valori limite per l'inquinamento atmosferico, ha individuato nella figura del Sindaco l'autorità preposta all'adozione di provvedimenti mirati alla gestione delle situazioni di rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico;

Visto che il tavolo tecnico costituito dalla Regione Marche ha individuato le principali fonti di polveri sottili in ambito urbano nelle emissioni prodotte dal traffico veicolare, dagli impianti industriali di combustione e dagli impianti di riscaldamento domestico;

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 103 del 04/02/2019 ad oggetto "Misure contingenti 2018/2019 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva";

Visto l'art. 7 del D.Lvo 285/1992 nella parte in cui prevede la possibilità di limitare la circolazione di alcune categorie di veicoli nei centri urbani per motivi di tutela della salute

### ORDINA

#### A . DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

##### A . 1 Categorie di veicoli:

- Autovetture diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato (FAP);
- veicoli commerciali leggeri  $\leq$  3,5 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $>$  3,5 t e  $\leq$  7,5 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro ed Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $>$  7,5 t e  $\leq$  14 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $>$  14 t e  $\leq$  32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- veicoli commerciali pesanti  $>$  32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti  $>$  14 t e  $\leq$  32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro, Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- trattori stradali pesanti  $>$  32 t di MTT (vedi nota) diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- autobus urbani ed extraurbani diesel pre Euro e Euro 1, 2, 3, senza filtro antiparticolato;
- motocicli  $>$  50 cm<sup>3</sup> 2 tempi pre Euro;
- ciclomotori  $\leq$  50 cm<sup>3</sup> pre Euro.

Lungo la S.P. n.28 "Faleriense" nei tratti interni ai centri abitati di "Luce" e "Cretarola" dalla data di regolare apposizione della segnaletica stradale, al **15 aprile 2019**, dalle ore 08:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle ore 18:30, nei giorni da lunedì a venerdì, esclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

*Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi).*

## A.2. VEICOLI SPECIALI

- Mezzi agricoli;
- Macchine operatrici.

E' consentito l'utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, fermo restando che il trasporto dei medesimo nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito.

## A.3. ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Non sono soggetti alle limitazioni della circolazione di cui al presente articolo:

- automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere);

- taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti;
- veicoli delle forze di polizia;
- veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio;
- veicoli delle forze armate;
- veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti locali) e dei servizi tecnici delle aziende che esercitano pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, etc.), ma esclusi i veicoli delle imprese che eseguono lavori, forniture e servizi per i medesimi enti; autofunebri, carriattrezzi adibiti al soccorso stradale;
- veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero che trasportano pazienti, medicinali, plasma e altro per trasfusioni, organi da trapiantare, gas e materiali medicali, attrezzature, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza; veicoli che conducono al domicilio dei pazienti gas medicali, medicinali salvavita e attrezzature mediche salvavita, per i quali può essere motivato lo stato di necessità e urgenza;
- veicoli al servizio delle persone invalide;
- veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL, idrogeno;
- veicoli dualfuel (con motore diesel) alimentati in parte a metano o GPL, eccettuati gli Euro 0 o pre Euro, a condizione che utilizzino effettivamente anche il metano o il GPL mentre attraversano i luoghi di applicazione;

Non sono consentite ulteriori eccezioni, neanche per il carico e scarico.

### **A.3 PERMESSI TEMPORANEI AL TRANSITO**

1. In deroga alle limitazioni alla circolazione previste nei precedenti punti, previa concessione di permessi temporanei, il transito per singoli veicoli individuati dalla targa, al fine di consentire lo svolgimento di attività produttive altrimenti impossibilitate, su istanza scritta e motivata degli operatori economici interessati. I suddetti permessi, che potranno anche essere rinnovabili, sono concessi alle seguenti condizioni;
2. Ai veicoli commerciali leggeri diesel con MTT fino a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, e veicoli commerciali pesanti diesel fino a 14 t, esclusi i diesel pre Euro, Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di svolgere attività produttive all'interno dell'area a circolazione limitata o di attraversarla per svolgerle altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli;
3. Ai veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t, esclusi i diesel pre Euro Euro 1 ed Euro 2 senza FAP, ed esclusi quelli con MTT maggiore di 32 t diesel Euro 1 senza FAP appartenenti ad imprese commerciali che documentino la necessità di eseguire lavori edili, impiantistici e comunque di ingegneria civile, all'interno dell'area a circolazione limitata, o di attraversarla per svolgere tali lavori altrove, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, per i quali lavori sussista il necessario titolo abilitativo edilizio e dei quali lavori siano esecutori in conto proprio, oppure siano, a seguito di regolare contratto od ordinazione commerciale, appaltatrici o subappaltatrici o cottimiste o fornitrici con posa in opera (il permesso temporaneo non può essere concesso ai semplici fornitori);
4. Ai veicoli commerciali pesanti diesel di trasporto merci, con MTT superiore a 3,5 t esclusi i diesel senza FAP pre Euro Euro 1 ed Euro 2 appartenenti a imprese commerciali che documentino la necessità di

rifornire negozi alimentari ed attività di ristorazione di prodotti alimentari e petroliferi, all'interno dell'area a circolazione limitata, o di attraversarla per svolgere altrove tale attività, in mancanza di alternative stradali ragionevolmente agevoli, alle seguenti ulteriori condizioni: i veicoli dovranno essere muniti dell'apposito contrassegno previsto dalle norme sulla circolazione stradale e non potranno essere concessi più di 3 (tre) permessi temporanei per ciascuna ditta.

### **AVVERTE**

- in caso di inottemperanza si procederà, per l'inosservanza del divieto di circolazione, ai sensi dell' art.7 comma 13 bis del D.lvo 30/04/1992 n. 285; per l'inosservanza delle altre disposizioni, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lvo 18/08/2000 n. 267;
- per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta di circolazione;

### **DISPONE**

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di notorietà, ovvero, in via alternativa, è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti sempre dalla stessa data. E' altresì ammesso ricorso entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art.74 D.P.R. nr.495/92, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per quanto attiene le disposizioni di cui al punto A.
- la presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.
- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti d'informazione e comunicazione atti a garantire la massima diffusione alla popolazione;
- di demandare ogni successivo provvedimento per l'installazione della prevista segnaletica, al Responsabile dell'Area 5 dell'Ente;
- che la Polizia Locale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li 05.03.2019

**IL SINDACO**

ALESSIO TERRENZI

---

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate